



COMUNE DI MASSA E COZZILE
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

**REGOLAMENTO ACUSTICO
DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**

AI SENSI DELLA LEGGE 447/95, L.R. 89/98, Del. C. R. 77/2000

VIE. EN. RO. SE. s.a.s.

Via Stradivari 23 - 50127 Firenze

RESPONSABILE DEL PROGETTO:

Dott. Ing. SERGIO LUZZI
Tecnico Competente in Acustica Ambientale Regione Toscana n. 67

COLLABORATORI:

Dott. Ing. ANDREA GUIDO FALCHI
Dott. Arch. CARLOTTA PASSERINI

DATA: LUGLIO 2005



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 e delle L.R. 89/98 e L.R.67/04.

Art. 2

Definizioni

Riprendendo le definizioni contenute nella L.447/95 e nei suoi decreti attuativi, si intende per:

a) **inquinamento acustico**: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) **ambiente abitativo**: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c) **sorgenti sonore fisse**: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d) **sorgenti sonore mobili**: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

e) **valori limite di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

f) **valori limite di immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

g) **valori di attenzione**: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

h) **valori di qualità**: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.



Art. 3 Limiti da rispettare

Per quanto riguarda i **livelli limite da rispettare**, si fa riferimento al Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) nel quale il territorio comunale è stato suddiviso in zone omogenee a cui sono assegnati i valori limite di emissione, di immissione e di qualità previsti dal D.P.C.M. 14.11.97 e riportati nelle tabelle 1.B., 1C., 1D.

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempo di riferimento diurno 06.00-22.00	Tempo di riferimento notturno 22.00-06.00
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempo di riferimento diurno 06.00-22.00	Tempo di riferimento notturno 22.00-06.00
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D: valori di qualità - Leq in dB (A) (art.7)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempo di riferimento diurno 06.00-22.00	Tempo di riferimento notturno 22.00-06.00
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70



Oltre a questi valori limite assoluti (relativi ai periodi di riferimento diurno e notturno) sono da considerare i livelli di immissione differenziali.

Il livello differenziale è la differenza tra il livello ambientale (misurato in presenza di attività della sorgente in esame) e il livello residuo (misurato in assenza di attività della sorgente in esame).

I limiti massimi per i livelli differenziali sono riportati nella successiva tabella 2. Sono applicabili se il livello ambientale supera i 25 dB(A) a finestre chiuse e 40 dB(A) a finestre aperte nel periodo notturno e, analogamente, se il livello ambientale supera i 35 dB(A) a finestre chiuse e 50 dB(A) a finestre aperte nel periodo diurno.

livelli limite di immissione differenziale	dB(A)
periodo diurno (dalle 6.00 alle 22.00)	5 dB(A)
periodo notturno (dalle 22.00 alle 6.00)	3 dB(A)



TITOLO II ATTIVITA' RUMOROSE DI CARATTERE PERMANENTE

Art. 4 Definizioni

Le **attività rumorose di carattere permanente**, qui regolamentate, sono quelle attività di carattere aziendale e produttivo, ivi comprese le attività commerciali, ricreative e simili, con l'esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, ubicate stabilmente e che si svolgono con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi.

Ai fini del presente regolamento si definisce **attività rumorosa di carattere permanente** qualsiasi attività che **non abbia carattere di temporaneità**, incluse le **attività temporanee** ma ripetitive che abbiano una durata **superiore a 30 giorni per anno**.

Sono considerate **attività non rumorose** quelle che non comprendono alcuna sorgente significativa di rumore, quale:

- condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività;
- gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura;
- estrattori di aria;
- impianto di diffusione sonora;
- gruppi elettrogeni;
- altre apparecchiature rumorose legate all'attività.

Art. 5 Soggetti Interessati

Coloro che intendono:

- avviare o ampliare una nuova attività rumorosa;
- modificare le caratteristiche di esercizio dell'attività rumorosa;
- trasferire la propria attività rumorosa in altra sede;

e in tutte le altre casistiche previste nei vari procedimenti che riguardano **attività rumorose** sono tenuti a presentare (unitamente alla DIA e alle richieste di autorizzazione) l'opportuno **modello sulla prevenzione dell'inquinamento acustico**, riportato in allegato al presente regolamento. La mancata presentazione del modello sulla prevenzione dell'inquinamento acustico comporterà l'inefficacia della DIA e l'interruzione dell'iter approvativo o il rigetto delle altre istanze autorizzative.

In tutti i casi sopra elencati è necessario allegare al modello sulla prevenzione dell'inquinamento acustico il documento di valutazione di impatto acustico redatto secondo le specifiche contenute nella DGR n.788/99 riportate nei due articoli seguenti.

Art. 6 Attività rumorose

I titolari delle attività o dei progetti delle opere di seguito elencate devono produrre una **documentazione di impatto acustico** relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle attività e delle opere stesse (art. 8, comma 2 e comma 4 della L. 447/95)

Le opere per le quali è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico sono:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;



- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La LR 89/98 prevede anche che si effettui la valutazione di impatto acustico anche in tutti gli altri casi ove sia imposta da esigenze di tutela ambientale.

Sono pertanto da considerare come attività rumorose quelle che comprendono sorgenti di rumore significative quali macchinari, impianti tecnologici o elettroacustici, attività antropiche di particolare rilevanza.

Art. 7

Contenuti del documento di valutazione di impatto acustico

La documentazione di cui all'art.12 comma 2 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 89 deve contenere tutti gli elementi che per lo specifico progetto consentano di:

- a) individuare i limiti massimi di emissione e di immissione a cui è soggetto;
- b) desumere il rispetto di tali limiti;
- c) valutare l'eventuale significativo peggioramento del rumore ambientale locale, al fine del mantenimento o del conseguimento dei valori di qualità.

Qualora si preveda un superamento dei limiti di emissione o di immissione, la documentazione dovrà indicare le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Per la redazione della valutazione e l'esecuzione delle eventuali misurazioni si dovrà far riferimento ai criteri di buona tecnica previsti per la descrizione dei livelli sonori nell'ambiente dalla norma UNI 9884.

La documentazione di impatto acustico di cui sopra, resa con le modalità di cui all'art. 4 della L. n. 15/68, dovrà essere sottoscritta anche da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6 della l. n. 447/95.

Per il conseguimento dei principi generali di cui sopra, la documentazione di impatto acustico dovrà contenere:

1. la descrizione della classificazione acustica del territorio su cui si localizza l'attività o l'impianto oggetto di valutazione e delle aree comunque interessate significativamente dalla sua rumorosità;
2. una planimetria fedele alla situazione attuale delle zone di potenziale influenza della sorgente, e comunque l'individuazione delle abitazioni più vicine e di quelle potenzialmente più disturbate;
3. una descrizione delle principali sorgenti di emissione sonora che ne individui: la localizzazione, le connessioni strutturali col resto dell'edificio, le diverse modalità ed orari di funzionamento, i livelli sonori prodotti nelle zone di potenziale influenza ovvero l'irrilevanza delle loro immissioni sonore rispetto ai limiti;
4. il confronto tra le emissioni dell'impianto od attività e gli eventuali limiti di emissione previsti.



TITOLO III EDIFICI E ATTIVITA' ACUSTICAMENTE SENSIBILI

Art. 8 Soggetti Interessati

Coloro che intendono:

- realizzare un edificio potenziale ricettore sensibile di rumore;
- intraprendere una attività acusticamente sensibile;

e in tutte le altre casistiche previste nei vari procedimenti che riguardano **edifici e/o attività acusticamente sensibili**, sono tenuti a presentare (unitamente alla DIA e alle richieste di autorizzazione) l'opportuno **modello sulla prevenzione dell'inquinamento acustico**, riportato in allegato al presente regolamento.

La mancata presentazione del modello sulla prevenzione dell'inquinamento acustico comporterà l'inefficacia della DIA e l'interruzione dell'iter approvativo o il rigetto delle altre istanze autorizzative.

In tutti i casi sopra elencati è necessario allegare al modello sulla prevenzione dell'inquinamento acustico il documento di valutazione del clima acustico redatto secondo le specifiche contenute nella DGR n.788/99 riportate nei due articoli seguenti.

Art. 9 Edifici e attività acusticamente sensibili

I competenti soggetti che intendono richiedere atti abilitanti espressi (Permesso di Costruire) o che presentino Denunce di Inizio Attività, devono produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (art. 8, comma 2 e comma 4 della L. 447/95):

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle attività rumorose.

Art. 10 Contenuti del documento di valutazione di clima acustico

La relazione (ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. n. 89/98) deve contenere tutti gli elementi che per la specifica tipologia di insediamento consentano di:

- a) valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante per garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità.
- b) Individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero l'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.

Per la redazione della valutazione e l'esecuzione delle misurazioni si dovrà far riferimento ai criteri di buona tecnica previsti per la descrizione dei livelli sonori nell'ambiente dalla norma UNI 9884.

La documentazione di valutazione di cui sopra, resa con le modalità di cui all'art. 4 della L. n. 15/68, dovrà essere sottoscritta anche da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L. n. 447/95.

Per il conseguimento dei principi generali di cui sopra la valutazione previsionale di clima acustico, dovrà contenere:



1. una planimetria fedele alla situazione attuale dell'area dove si localizza il progetto che consenta di individuare le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico dell'area;
2. la misurazione del clima acustico presente prima della realizzazione dell'opera;
3. la descrizione della classificazione acustica del territorio dove si realizzerà il nuovo insediamento;
4. una analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate e sulla programmazione acustica verso i recettori, inclusi gli effetti di schermo, riflessione e simili introdotti dalla realizzazione dell'insediamento stesso;
5. l'individuazione delle modificazioni dei percorsi e dei flussi di traffico prodotte a regime dall'insediamento previsto;
6. nel caso di edifici, la descrizione delle prestazioni di isolamento acustico verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e conformità delle stesse ai disposti del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
7. nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti, una analisi dei possibili interventi che consentirebbero di ricondurre i livelli sonori entro i limiti previsti o di ridurre l'entità del superamento ed una stima dei costi necessari alla loro realizzazione .

Per le opere pubbliche o comunque sottoposte alla disciplina della D.Lgs. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, relative agli interventi di cui al comma 1, la relazione previsionale di clima acustico di cui sopra deve essere presentata in due fasi distinte:

- la prima, sarà effettuata in sede di progettazione preliminare e dovrà contenere l'indicazione dell'ubicazione, dell'orientamento dell'opera, della sua altezza da terra, della sua compatibilità acustica con l'area circostante;
- la seconda sarà effettuata in sede di progettazione definitiva e dovrà contenere una valutazione acustica previsionale di dettaglio che prenda in considerazione gli impatti derivanti dall'opera di progetto sui ricettori preesistenti, con le prescrizioni dell'isolamento acustico di facciata, il progetto di dettaglio di tutte mitigazioni volte a limitare il rumore, che diventano parte integrante degli elaborati progettuali.



TITOLO IV ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 11 Definizioni

Le **attività rumorose di carattere temporaneo**, qui regolamentate, sono attività limitate nel tempo, quali manifestazioni, spettacoli e cantieri, che possono essere autorizzate anche in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 con le modalità previste dal presente regolamento.

Sono considerate temporanee le attività che si svolgono in periodi di tempo limitati e/o legate ad ubicazioni variabili. Fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili, sono considerate temporanee le attività ripetitive che non hanno una durata superiore a 30 giorni l'anno.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 215/99 in merito ai requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.

Le attività temporanee si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 attribuiti alle zone in cui sono ubicate dal P.C.C.A..

Art. 12 **Attività rumorose nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto**

Per le attività che si svolgono nelle **aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo**, ovvero mobile, ovvero all'aperto, individuate specificatamente nella zonizzazione acustica del territorio comunale, sono previsti limiti massimi di immissione pari a 70 dB(A) nel periodo diurno e 60 dB(A) nel periodo notturno.

La documentazione di impatto acustico dovrà pertanto fare riferimento a questi limiti. viene redatto un modello specifico?

Ove se ne preveda il superamento sarà necessario richiedere la deroga fino ai livelli attesi, calcolati mediante simulazioni da modelli matematici. Lo svolgimento delle attività nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto non deve comunque produrre il superamento dei limiti di zona all'esterno di esse. L'eventuale richiesta di deroga relativa ai ricettori situati in prossimità delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto dovrà fare riferimento anche al criterio differenziale.

L'orario di svolgimento delle attività deve essere specificato all'interno della richiesta di deroga e la valutazione previsionale dell'impatto acustico deve considerare tale orario con riferimento al periodo di tempo più penalizzante per i ricettori eventualmente impattati.

Art. 13 **Attività rumorose temporanee al di fuori delle aree destinate**

Per le attività che si svolgono **al di fuori delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo**, ovvero mobile, ovvero all'aperto, sono previsti come limiti massimi quelli della classe di appartenenza.

La documentazione di impatto acustico dovrà pertanto fare riferimento a questi limiti.

Ove se ne preveda il superamento sarà necessario richiedere la deroga fino ai livelli attesi, calcolati mediante simulazioni da modelli matematici e comunque non superiori a 70 dB(A) nel periodo di riferimento diurno ossia dalle ore 10.00 alle ore 24.00 e non superiori a 60 dB(A) nel periodo di riferimento notturno fino alle ore 24.00, orario oltre il quale ritornano in vigore i limiti della classe acustica di appartenenza.



I limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini.

Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti, e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.

L'eventuale richiesta di deroga dovrà fare riferimento anche al criterio differenziale.

L'orario di svolgimento delle attività deve essere specificato all'interno della richiesta di deroga e la valutazione previsionale dell'impatto acustico deve considerare tale orario con riferimento al periodo di tempo più penalizzante per i ricettori eventualmente impattati.

Qualora, in seguito a particolari esigenze locali (quali, ad esempio, le manifestazioni nei centri storici dei paesi legate a tradizioni storico-culturali), si possono prevedere deroghe alla durata complessiva dell'attività rumorosa, nel rispetto di quanto finora autorizzato dal Comune.

La regione stabilisce che fino a 30 giorni serve la deroga semplificata, per più di 30 giorni la deroga completa.



TITOLO V AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Art. 14 Tipi di deroga

Le deroghe possono essere di due tipi:

- deroga completa;
- deroga semplificata.

Art. 15 Deroga semplificata

Le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla L. 447/95 e dai suoi provvedimenti attuativi per quelle **attività che abbiano i requisiti per una deroga di tipo di semplificato** ai sensi del punto 3.3 delle Linee Guide della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00), sono rilasciate dall'ufficio comunale competente previa domanda da presentarsi nei termini e con le modalità di seguito indicate.

Le deroghe semplificate vengono rilasciate per cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di classe III, IV, V non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura, con orario dalle 8.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì e che abbiano una durata complessiva inferiore ai 20 giorni.

La documentazione da presentare per richiedere la deroga semplificata per un cantiere avente le caratteristiche elencate è la seguente:

- Modello allegato al presente regolamento
- Relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
- un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92);
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione;

I documenti dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art16 L.R. 89/98.

Le deroghe semplificate vengono rilasciate per manifestazioni temporanee al di fuori delle aree indicate dal PCCA, con orario dalle 10.00 alle 24.00, tutti i giorni della settimana e che abbiano una durata complessiva inferiore ai 30 giorni.

La documentazione da presentare per richiedere la deroga semplificata per una manifestazione avente le caratteristiche elencate è la seguente:

- Modello allegato al presente regolamento
- Relazione contenente un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione;



Le richieste di autorizzazione in deroga semplificate e la relativa documentazione, ove prevista, devono essere presentate all'ufficio competente **almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività**.

Il termine di 15 giorni di cui al comma precedente costituisce il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Amministrazione Comunale, fatta salva l'interruzione degli stessi a termine di Legge.

Art. 16 Deroga completa

Le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla L. 447/95 e dai suoi decreti attuativi, per quelle **attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo di semplificato** ai sensi del punto 3.3 delle Linee Guida della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00), sono rilasciate dall'ufficio competente del Comune previo parere della U.S.L..

Presso l'ufficio competente del Comune è tenuto il registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale, previsto dalla D.C.R. 77/00.

Le domande per ottenere le autorizzazioni in deroga, redatte utilizzando l'apposita documentazione allegata al presente regolamento, **devono essere presentate almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività** all'ufficio comunale competente, con le modalità previste dalle Linee Guida della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00) e dal presente regolamento.

Il termine di 45 giorni di cui al comma precedente costituisce il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Amministrazione Comunale, fatta salva l'interruzione degli stessi a termine di Legge.

Nel caso di attività temporanee che si svolgano in prossimità di asili, scuole, ospedali e case di cura le domande di autorizzazione in deroga devono essere comunque presentate 45 giorni prima dell'inizio dell'attività.

E' facoltà dell'ufficio comunale competente nell'ambito del procedimento di autorizzazione in deroga richiedere specifici piani di monitoraggio ed eventuali integrazioni alla documentazione prodotta dal richiedente la deroga del rumore, a carico del richiedente la medesima autorizzazione.

Art. 17 Cantieri edili, stradali e assimilabili - Impianti e attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità nell'ambiente circostante e soprattutto nei confronti di soggetti disturbabili. Nella disposizione delle attrezzature di cantiere si deve tenere conto dell'aspetto acustico e quindi prediligere una sistemazione meno impattante dal punto di vista acustico rispetto ad una che possa arrecare disturbo ai ricettori vicini.

Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.



I cantieri edili per gli interventi interni sul patrimonio edilizio esistente devono rispettare il limite di 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni o dei locali più vicini.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16.3.1998, per un tempo di almeno 30 minuti.

Art. 18

Cantieri edili, stradali e assimilabili - Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, interventi inderogabili su sistemi viari ecc.) e in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Le Imprese e gli Enti che possono intervenire nei casi sopra citati sono stabiliti dall'ufficio comunale competente, che ne approverà l'elenco e le modalità d'intervento con provvedimento dirigenziale.

Art. 19

Cantieri edili, stradali e assimilabili - Grandi opere

Ai fini del presente articolo vengono individuate come grandi opere tutti quegli interventi infrastrutturali, edilizi e urbanistici, realizzati ai sensi del D.Lgs. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, che si caratterizzano come di interesse cittadino o che comunque per la loro complessità richiedano un'articolazione particolare delle autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità.

Nei bandi di gara per l'appalto delle opere di cui al comma precedente dovrà essere inserito l'obbligo per le imprese aggiudicatrici di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento.

Le autorizzazioni in deroga rilasciate dall'ufficio competente, previo parere dell'U.S.L., per le grandi opere sono suddivise in due fasi distinte:

una parte generale che ha valore per tutta la durata dei lavori per ottenere la quale, il soggetto appaltante deve presentare una domanda contenente:

- una relazione generale descrittiva dell'attività, redatta da tecnico competente in acustica con i valori limite da conseguire anche presso i recettori potenzialmente più disturbati da individuare con apposita planimetria;
- una procedura di accettazione redatta dalla direzione del cantiere, dei macchinari che vi operano che sostituisce l'elenco previsto dalla D.C.R. 77/00 e contenente:
 - le caratteristiche delle macchine che possono essere accettate nel cantiere,
 - il nominativo del responsabile di tale decisione,
 - le modalità con cui viene accertata l'idoneità dei macchinari,
 - le modalità di registrazione delle macchine accettate e della apposizione di contrassegno identificativo;
 - l'individuazione dei percorsi di accesso al cantiere.
- una parte di dettaglio per ogni fase della lavorazione, per ottenere la quale il soggetto appaltante dell'esecuzione dei lavori deve presentare la documentazione prevista dalla D.C.R. 77/00, con l'eccezione di quanto già prodotto nella parte generale.



Art. 20

Cantieri edili, stradali e assimilabili - Appalti annuali per manutenzione strade e dei sottoservizi

Per quanto riguarda gli appalti annuali che gli uffici comunali o altri Enti o Aziende titolari di servizi pubblici affidano per la manutenzione delle strade e/o dei sottoservizi, sarà cura degli uffici e delle Aziende stessi inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese appaltanti di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, ove ne ricorrano le condizioni.

Le ditte risultanti aggiudicatarie dei lavori dovranno presentare alla Direzione Ambiente una richiesta di autorizzazione in deroga di carattere generale che ha valore per tutta la durata dell'appalto e contenente:

1. i valori limite da conseguire;
2. dichiarazione che i macchinari presenti in cantiere e utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, in vigore da più di tre anni al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Qualora per singoli interventi programmati, e quindi non effettuati in condizione di emergenza così come definita nell'art. 12 del presente regolamento, si preveda di superare i limiti stabiliti nell'autorizzazione in deroga di carattere generale, le ditte risultate aggiudicatarie degli appalti oggetto del presente articolo dovranno presentare all'ufficio comunale competente la documentazione prevista dalla D.C.R. 77/00 per ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumore con l'eccezione di quanto già prodotto per ottenere l'autorizzazione in deroga di carattere generale.

Art. 21

Cantieri edili, stradali e assimilabili - Deroga semplificata

I cantieri edili che rispettino le condizioni di cui al punto 3.2 delle Linee Guida della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00) , ovvero in aree di Classe III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura e che abbiano una durata inferiore ai 5 giorni devono presentare una domanda all'ufficio comunale competente da conservare in copia presso il cantiere e che sostituisce l'autorizzazione in deroga.

Art. 22

Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo – Autorizzazioni e deroghe

Per spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto che si svolgano per più di 3 giorni e che si collochino al di fuori delle aree destinate a tali attività nel piano di classificazione acustica, occorre presentare richiesta di autorizzazione in deroga semplificata ai sensi del punto 3.2.3 delle Linee Guida della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00), utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività (deroga semplificata)

Nel caso dette attività non abbiano i requisiti per una deroga semplificata la richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata ai sensi del punto 3.3 delle Linee Guida della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00), utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento) e almeno 45 giorni prima l'inizio dell'attività. (deroga completa).



Gli spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto che rispettino le condizioni di cui al punto 3.2 delle Linee Guida della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00) e che abbiano una durata inferiore ai 3 giorni devono presentare una comunicazione all'ufficio comunale competente da conservare in copia nel luogo dove si tiene l'iniziativa e che sostituisce l'autorizzazione in deroga.

Le iniziative di cui al presente comma sono sempre autorizzate in deroga, a seguito di tale comunicazione, a condizione che la durata non concorra al superamento del limite di 30 giorni nel corso dell'anno solare (anche riferito a sorgenti ed eventi diversi tra loro), previsto dal punto 3.2.3. delle Linee Guida della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00).

Art. 23

Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15 alle ore 20.00. Il sabato e i giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale, in vigore da più di tre anni.

Art. 24

Allarmi acustici

Per l'emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tali emissioni non può superare i 15 minuti totali di attivazione (comprensivi della pause tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento), sia nel periodo di riferimento diurno che notturno.

Art. 25

Altre attività

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto:

- dalle ore 6 alle ore 21 - dal 1° aprile a tutto il 30 settembre;
- dalle ore 7 alle ore 21 - dal 1° ottobre a tutto il 31 marzo.

Le suddette attività non possono svolgersi la domenica e nei giorni festivi.

Art. 26

Piani Aziendali di Risanamento Acustico

Le imprese che esercitano attività rumorose di carattere permanente che alla data di entrata in vigore del P.C.C.A non rispettino i limiti di emissione o di immissione dallo stesso introdotti, o



che siano tenute a rispettare valori di immissione assoluti più rigorosi di quelli preesistenti fissati dalla delibera del Consiglio Comunale. n. 5577/1905 del 20.12.91, devono presentare al Comune, entro sei mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A, apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico, con le modalità indicate dall'art. 13 della L.R. 89/98 e dalla D.C.R. 77/00.

Il Piano Aziendale di Risanamento Acustico deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti. Tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico.

La mancata presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico nei termini previsti dal comma 1 comporta l'obbligo di adeguamento ai limiti stabiliti dal P.C.C.A. nei termini previsti dal medesimo comma 1 e l'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi articoli.



TITOLO VI CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 **Controlli**

Nell'ambito delle procedure per la valutazione della documentazione e per il rilascio del nulla osta acustico, ove previsto, l'ufficio comunale competente può avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T.

Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente regolamento sono di competenza dell'ufficio comunale preposto che può avvalersi del Corpo di Polizia Municipale e dell'A.R.P.A.T. nonché di tecnici competenti incaricati.

A tale proposito:

il Comune effettua prioritariamente i controlli relativi al rumore prodotto da:

- pubblici spettacoli;
- circoli privati;
- pubblici esercizi;
- alberghi;
- attività commerciali;

l'A.R.P.A.T. effettua prioritariamente i controlli relativi al rumore prodotto da:

- attività industriali;
- attività artigianali;
- attività sportive;
- infrastrutture di trasporto.

Il Comune, effettuati gli accertamenti, provvede ad elevare sanzioni (ove dovute).

Art. 28 **Sanzioni**

1. Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia.

2. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli art.659 e 660 del Codice Penale e quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

3. In particolare vengono definite le sanzioni di seguito riportate:

a) Chi non ottempera a provvedimenti motivati da eccezionali ed urgenti necessità di salute pubblica sarà sottoposto ad una sanzione pari Euro 10.000,00.

b) Chi, durante l'esercizio di attività di tipo permanente (definite al titolo II, art. 4 del presente regolamento), superi il valore limite della classe di appartenenza acustica assegnata dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, sarà sottoposto ad una sanzione proporzionale all'entità del superamento secondo la seguente tabella:



Entità del superamento [dB]	Sanzione [Euro]
Da 1 a 3 dB	500
Da 3 a 6 dB	1000
Da 6 a 8 dB	2000
Da 8 a 10 dB	3000
Maggiore di 10 dB	5000

c) Chi, svolgendo attività temporanee (definite al Titolo II, art. 4 del presente regolamento) senza autorizzazione in deroga, superi i limiti di cui al Titolo IV, art.13 del presente regolamento sarà sottoposto ad una sanzione pari a Euro 10.000,00.

d) Chi, svolgendo attività temporanee (definite al titolo IV, art. 11 del presente regolamento) con autorizzazione in deroga, superi i limiti previsti dalla deroga sarà sottoposto ad una sanzione proporzionale all'entità del superamento secondo la seguente tabella:

Entità del superamento [dB]	Sanzione [Euro]
Da 1 a 3 dB	250
Da 3 a 6 dB	500
Da 6 a 8 dB	1000
Da 8 a 10 dB	1500
Da 10 a 12 dB	2500
Da 12 a 14 dB	4000
Da 14 a 16 dB	6500
maggiore di 16 dB	10000

e) Le imprese che abbiano omesso di presentare entro il limite previsto dal presente regolamento il Piano di Risanamento saranno sottoposte ad una sanzione pari ad Euro 1.500,00.

f) Le imprese che hanno avviato gli interventi di risanamento acustico, ma che non si sono adeguate ai limiti previsti dal piano comunale di classificazione acustica entro i termini previsti dal presente regolamento saranno sottoposte ad una sanzione pari ad Euro 1.000,00.

Art. 29

Sospensione delle attività

Le autorità competenti - A.R.P.A.T. e Corpo di Polizia Municipale – nel caso in cui verifichino, tramite apposite misurazioni, il mancato rispetto dei valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 o dei limiti stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comunicare le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, provvederanno a trasmettere il risultato di dette misurazioni all'ufficio comunale competente che emanerà o proporrà i provvedimenti consequenziali.

In particolare il titolare dell'attività sanzionata verrà diffidato dal proseguire l'attività senza rispettare i limiti di legge e a comunicare all'ufficio competente quali provvedimenti abbia posto in essere per ottenere tale obiettivo.

Qualora a seguito della diffida di cui al comma precedente l'attività continui a superare i valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 o dei limiti concessi in deroga ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale oltre alle sanzioni



previste dalle vigenti leggi e dal presente regolamento, potrà disporre la sospensione dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

In particolare, la dimostrazione di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto di limiti fissati dalla normativa, dovrà avvenire con la presentazione della documentazione di seguito elencata:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dal titolare dell'attività, secondo il modello prestampato (All. n. x al presente regolamento);
- b) valutazione di impatto acustico, se prevista per quel tipo di attività e se non già prodotta in fase di autorizzazione o di D.I.A., redatta da tecnico competente in acustica;
- c) relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge.

La sospensione e la successiva riapertura dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio sono di competenza della Direzione responsabile del procedimento autorizzatorio o titolata a ricevere la D.I.A., dietro parere scritto dell'ufficio comunale competente. La riapertura potrà avvenire anche con modifiche all'orario di esercizio dell'attività, allo scopo di tutelare il riposo notturno.

E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili e urgenti.

Art. 30 **Istanze e segnalazioni di disturbo**

Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico i cittadini singoli o associati possono rivolgersi all'ufficio comunale competente (Allegato n. al presente regolamento).

Art. 31 **Allegati**

Gli allegati al presente regolamento sono da considerarsi modelli indicativi ed esplicativi per la presentazione della documentazione richiesta e non costituiscono parte integrante al presente atto. La loro modifica è sempre possibile con atto dirigenziale.

Art. 32 **Entrata in vigore**

Le **nuove attività rumorose** di carattere permanente o temporaneo devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fino dalla loro attivazione, qualora la medesima avvenga successivamente all'entrata in vigore del Piano stesso.

Per le **attività rumorose preesistenti** all'entrata in vigore del Piano di classificazione Acustica, i limiti di emissione e di immissione attribuiti alle singole zone sono vincolanti dalla data di sei mesi dopo l'entrata in vigore del P.C.C.A.

Art. 33



Validazione

Il consiglio comunale procederà alla verifica della efficacia del presente regolamento, apportando le eventuali modifiche e integrazioni, dopo un periodo di applicazione e sperimentazione di due anni dalla sua entrata in vigore.



ALLEGATI

**REGOLAMENTO
DELLE
ATTIVITA' RUMOROSE**



**ALLEGATO N. 1
PER LE DIA E LE COMUNICAZIONI DI COMMERCIO
PER LE ISTANZE DI ATTI ABILITATIVI ESPRESSI**

**MODELLO SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO
ATTIVITA' PERMANENTI NON RUMOROSE**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 e con le modalità di cui all'art.38 comma 3 del citato DPR.

Il sottoscritto.....

Nato a.....il.....

Residente a.....via/piazzan.....

In qualità di legale rappresentante dell'impresa:.....

A conoscenza che l'art.76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità

DICHIARA

Che nello svolgimento dell'attività di.....

Ubicata in Via/P.zza

NON VIENE FATTO USO DI:

- condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività
- gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura
- Estrattori di aria
- impianto di diffusione sonora
- gruppi elettrogeni
- altre apparecchiature rumorose legate all'attività.

Nel caso in cui le apparecchiature suddette vengano installate successivamente alla data di presentazione del presente modello e all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà presentare al Comune la valutazione previsionale d'impatto acustico.



**ALLEGATO N. 2
PER LE DIA E LE COMUNICAZIONI DI COMMERCIO
E PER LE ISTANZE DI ATTI ABILITATIVI ESPRESSI**

**MODELLO SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO
ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 e con le modalità di cui all'art.38 comma 3 del citato DPR.

Il sottoscritto.....

Nato a.....il.....

Residente a.....via/piazzan.....

In qualità di legale rappresentante dell'impresa:.....

A conoscenza che l'art.76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità

DICHIARA

Che nello svolgimento dell'attività di.....

Ubicata in Via/P.zza

VIENE FATTO USO DI APPARECCHIATURE RUMOROSE LEGATE ALL'ATTIVITA'

ed allega in duplice copia valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art.2 comma 6 Legge 447/95.

Data.....

il dichiarante (firma leggibile)

.....



**ALLEGATO N. 3
PER LE DIA E LE COMUNICAZIONI DI COMMERCIO
E PER LE ISTANZE DI ATTI ABILITATIVI ESPRESSI**

**MODELLO SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO
ATTIVITA' ACUSTICAMENTE SENSIBILI**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 e con le modalità di cui all'art.38 comma 3 del citato DPR.

Il sottoscritto.....

Nato a.....il.....

Residente a.....via/piazzan.....

In qualità di legale rappresentante dell'impresa:.....

A conoscenza che l'art.76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità

DICHIARA

Che nella progettazione e realizzazione dell'edificio/attività.....

Ubicata in Via/P.zza

SONO STATE RISPETTATE LE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DAL RUMORE

ed allega in duplice copia valutazione previsionale di clima acustico e di previsione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art.2 comma 6 Legge 447/95.

Data.....

il dichiarante (firma leggibile)

.....



ALLEGATO N. 4

DOMANDA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (manifestazioni all'interno delle aree per attivita' temporanee)

AL COMUNE DI

UFFICIO

Il sottoscritto.....

in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare):.....

.....

(nome ente, ditta):.....

sede legale:.....

(via, n. civico, telefono, fax):.....

C O M U N I C A

che nei giorni dal..... al.....

In.....via.....n.....

con i seguenti orari, dallealle

e nel rispetto dei limiti di 70 db(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 db(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00 come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati;

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del P.C.C.A., e di rispettare quanto indicato nel Regolamento per le attività rumorose del Comune di, e di aver verificato presso l'ufficio comunale competente che la durata dell'attività richiesta non concorre al superamento del limite di 30 gg. l'anno previsto dalla Del. N. 77/2000 – Consiglio Regionale Toscana (Linee Guida al punto 3.2.3.).

Data.....

La/il dichiarante (firma leggibile)

.....



**ALLEGATO N. 5
DEROGA SEMPLIFICATA**

DOMANDA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(manifestazioni al di fuori delle aree destinate alle attività temporanee)

AL COMUNE DI

UFFICIO

Il sottoscritto.....

in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare):.....

.....

(nome ente, ditta):.....

sede legale:.....

(via, n. civico, telefono, fax):.....

COMUNICA

che nei giorni dal..... al.....

In.....via.....n.....

con i seguenti orari (compresi nell'intervallo 10.00 – 22.00) dallealle

e nel rispetto dei limiti di 70 db(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 db(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00 come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più vicini.

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del P.C.C.A., e di rispettare quanto indicato nel Regolamento per le attività rumorose del Comune di, e di aver verificato presso l'ufficio comunale competente che la durata dell'attività richiesta non concorre al superamento del limite di 30 gg. l'anno previsto dalla Del. N. 77/2000 – Consiglio Regionale Toscana (Linee Guida al punto 3.2.3.).

chiede

il rilascio di autorizzazione in deroga. A tal fine, allega la seguente documentazione:

1. elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
2. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97.

In fede.

Data.....

La/il dichiarante (firma leggibile)

.....



**ALLEGATO N. 6
DEROGA SEMPLIFICATA**

**DOMANDA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, non in prossimità di scuole,
ospedali e case di cura per durata inferiore ai 20 gg lavorativi)**

AL COMUNE DI

UFFICIO

Il sottoscritto:.....

in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare):.....

(nome ente, ditta):.....

sede legale:.....

(via, n. civico, telefono,fax):.....

comunica che:.....

nei giorni (esclusi sabato e domenica) dal.....al.....

In.....via.....n.....

con i seguenti orari

e nel rispetto dei limiti di 70 db(A) come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati e di 65 db(A) misurati all'interno delle abitazione in caso di ristrutturazioni interne, si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

.....

.....

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA e di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività rumorose del Comune die

chiede

il rilascio di autorizzazione in deroga. A tal fine, allega la seguente documentazione:

3. relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entri tre anni precedenti la richiesta di deroga;



4. elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs n. 135/92 e D.Lgs n. 137/92);
5. elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
6. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97.

I documenti indicati ai punti 1,2 e 3 dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 LR 89/98.

In fede.

Data.....

La/il dichiarante (firma leggibile)

.....



**ALLEGATO N. 7
DEROGA COMPLETA (NON SEMPLIFICATA)**

DOMANDA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

AL COMUNE DI

UFFICIO

Il sottoscritto.....

in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare).....

.....

(nome ente, ditta):.....

sede legale:.....

(via, n. civico, telefono,fax) :.....

comunica che:

nei giorni dal.....al.....

in vian.....

con i seguenti orari:.....

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:.....

.....

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA e di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività rumorose del Comune di..... e

chiede

il rilascio di autorizzazione in deroga.

A tal fine allega la seguente documentazione:

1.Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'Art. 16 della LR. 89/98 contenente:

- 1.1. elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;



- 1.2. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97;
- 1.3. durata della manifestazione o del cantiere;
- 1.4. eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- 1.5. limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste;
- 1.6. per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/7, DLgs n. 135/92 e Dlgs n. 137/92).

Data.....

La/il dichiarante (firma leggibile)

.....



ALLEGATO N. 9

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA MITIGAZIONE DEL RUMORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 e con le modalità di cui all'art. 38 comma del citato D.P.R..

Io sottoscritto.....

Nato a.....il.....

Residente a.....via/piazzan.....

In qualità di legale rappresentante dell'impresa:.....

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

DICHIARO

di aver ricondotto l'immissione del rumore entro i limiti stabiliti dall'art. 4 DPCM del 14/11/1997 tramite:

- la definitiva esclusione delle sorgenti sonore disturbanti
- l'effettuazione di modifiche alle condizioni di esercizio delle sorgenti rumorose
- l'effettuazione di opere di mitigazione acustica dell'attività disturbante

Data.....

La/il dichiarante (firma leggibile)

.....



ALLEGATO 10

SEGNALAZIONE DI DISTURBO DA RUMORE

Al Comune di.....

Via.....

Oggetto: Richiesta di intervento a seguito di disturbo legato all'inquinamento acustico

Io sottoscritto.....

Residente a.....via/piazza.....n.....

Chiedo a codesta amministrazione di voler effettuare i necessari rilievi per verificare il rispetto o meno dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico del rumore prodotto:

dall'attività.....

Ubicata in via/piazza.....

Preciso che il disturbo si verifica:

- in periodo diurno (ore 6:00-22:00)
- in periodo notturno (ore 22:00-6:00)

Per informazioni relative al presente reclamo preciso che potete rintracciarmi al seguente numero telefonico:.....

Data.....

La/il dichiarante (firma leggibile)

.....

Il presente modello può essere inviato:

- per posta, all'indirizzo sopraindicato
- per fax, al n.
- per posta elettronica, all'indirizzo

NOTE (facoltativo): indicare eventuali altre informazioni di dettaglio circa l'impianto o l'attività che causa il disturbo, e periodi dell'anno o del giorno in cui questo si verifica, ecc.:

.....

.....

.....

.....